

STATUTO

**ITALIAN BIO PRODUCTS
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORTONA AL STRADA RIBROCCA
11

Numero REA: AL - 232375

Codice fiscale: 02168620066

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-12-2015 - Statuto completo	2
--	---

ID: 123324890

11/12/2015

STATUTO**ART. 1) DENOMINAZIONE**

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ITALIAN BIO PRODUCTS S.R.L."

abbreviabile in "IBP S.R.L.;"

ART. 2) SEDE

La società ha sede in Tortona (AL) e, con le modalità di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, agenzie o rappresentanze altrove, sia in Italia sia all'estero.

ART. 3) OGGETTO

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

il trattamento di biomasse di origine vegetale per la produzione di biocarburanti, biochemicals, energia;
la produzione di bioetanolo e mangimi animali a partire da cereali;

l'attività di commercializzazione di biomasse vegetali e in generale di ogni altro prodotto destinato al mercato chimico ed energetico, sia tangibile che intangibile, di produzione propria o di terzi;

i servizi di consulenza relativa alla produzione ed all'approvvigionamento di biomasse vegetali e l'erogazione di ogni altro servizio per la filiera delle energie rinnovabili, non-



ID: 123324890

11/12/2015

ché le attività di supporto ai territori vocati alla produzione di biomasse;

la produzione di biomasse vegetali e in generale di ogni altro prodotto destinato al mercato chimico ed energetico, sia tangibile che intangibile, anche mediante coltivazione diretta dei fondi od assegnazione a terzi;

a tale fine potrà essere utilizzata anche qualsiasi tipologia di prodotto e residuo derivanti da lavorazioni, trasformazioni, trattamenti ed utilizzi in genere di produzioni vegetali e animali;

la conduzione di fondi, sia per conto proprio che di terzi, la silvicoltura, con ciò intendendosi le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso.

E' espressamente esclusa l'attività riservata per legge a professionisti iscritti in appositi albi.

La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potrà prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi, potrà assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, società, consorzi, costituiti o da costituirsi. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata dalla legge come finanziaria.



ID: 123324890

11/12/2015

ART. 4) DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050
salvo proroga.

ART. 5) CAPITALE SOCIALE E DOMICILIO SOCI

Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi.

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal registro imprese.


ART. 6) CONFERIMENTI

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale consentito dalla legge.

La polizza o la fideiussione prevista dall'art. 2464, sesto comma, c.c. può essere sostituita con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

ART. 7) FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO

I soci potranno finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o ad altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, senza necessità di rispettare la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione. Ove non consti per iscritto una diversa volontà, i finanziamenti effettuati



ID: 123324890

11/12/2015

dal socio si presumono infruttiferi.

La società, con decisione assembleare dei soci, può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., alle condizioni ed ai limiti previsti dalla legge.

ART. 8) PRELAZIONE

Nella ipotesi in cui un socio (d'ora in poi "socio alienante") intenda trasferire a terzi a titolo oneroso o gratuito tutta o parte della propria quota, o qualora intenda costituire sulla stessa o su parte di essa diritti reali di godimento, dovrà farne prima offerta (d'ora in poi "*denuntiatio*"), a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci nel domicilio risultante dal registro imprese, indicando l'ammontare della quota ed il corrispettivo richiesto.

In detti casi gli altri soci, proporzionalmente alla propria partecipazione al capitale e con diritto di reciproco accrescimento, hanno diritto di prelazione per l'acquisto, diritto che può essere esercitato mediante raccomandata AR, entro venti giorni dal ricevimento della *denuntiatio*, al socio alienante ed agli altri soci (nel domicilio risultante dal registro imprese), nella quale dovrà essere contenuto il proprio impegno ad acquistare, alle condizioni indicate nella *denuntiatio*, tutta o parte della quota di spettanza e, qualora intendano avvalersi del diritto all'accrescimento, quanto residuo a seguito del mancato esercizio della prelazione da parte degli altri.



ID: 123324890

11/12/2015

Nel caso in cui il corrispettivo indicato nella *denuntiatio* fosse diverso dal denaro, i soci che intendano esercitare la prelazione dovranno impegnarsi a trasferire beni della stessa natura, se fungibili, ovvero, in caso di corrispettivo infungibile, una somma di denaro di pari valore determinata d'accordo fra le parti ed, in caso di disaccordo, da un terzo arbitratore ex art. 1349 c.c., designato dal Presidente del Tribunale della sede della società.

Nel caso di esercizio della prelazione per l'intera quota o porzione di quota offerta in vendita, le parti saranno obbligate ad effettuare il trasferimento nei successivi venti giorni, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

In caso contrario, il socio alienante, che nei venti giorni successivi alla comunicazione della *denuntiatio* non abbia ricevuto alcuna comunicazione in ordine all'esercizio della prelazione da parte degli aventi diritto, potrà trasferire liberamente, nei sei mesi successivi ed alle medesime condizioni contenute nella *denuntiatio*, la quota o porzione di quota offerta in prelazione.

Nella ipotesi in cui un socio intenda trasferire a terzi a titolo gratuito tutta o parte della propria quota, o qualora, a tale titolo, intenda costituire sulla stessa o su parte di essa diritti reali di godimento, sarà tenuto, nel rispetto della procedura sopra indicata, a farne previa offerta in opzione agli altri soci, con diritto di accrescimento tra di loro. I



ID: 123324890

11/12/2015

soci che intendano esercitare detta opzione saranno tenuti a corrispondere una somma di denaro il cui valore sarà determinato convenzionalmente dalle parti o, in caso di disaccordo, da un arbitratore, designato come sopra indicato, il quale opererà tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni da essa posseduta nonché della sua posizione nel mercato.

Qualora la prelazione non sia esercitata per tutta la quota o porzione di quota offerta in vendita, il socio alienante potrà trasferire liberamente, nei sei mesi sopraindicati ed alle condizioni della *denuntiatio*, quanto residuo, fatto comunque salvo, in quest'ultima ipotesi di esercizio parziale della prelazione, il diritto per il socio alienante di cedere per intero alle condizioni indicate nella *denuntiatio*, nel termine ed alle condizioni sopra indicate, l'intera quota o porzione di quota offerta in vendita.

Il diritto di prelazione non spetta in caso di intestazione della quota a società fiduciarie autorizzate all'esercizio di tale attività ai sensi di legge, nonché nelle ipotesi di reintestazione al socio fiduciante.

Quanto disposto per l'alienazione delle quote è applicabile anche per il trasferimento del diritto di sottoscrizione di cui all'art. 2481 bis, primo comma, c.c., ove ammesso.

Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte. Se vi sarà il consenso di tutti i soci superstiti, gli



ID: 123324890

11/12/2015

eredi o legatari potranno essere iscritti nel registro imprese ed esercitare i diritti sociali. In caso contrario, la partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta in opzione dagli eredi e/o legatari del socio defunto a tutti i soci nei modi e con gli effetti del presente articolo, ad un prezzo che sarà determinato con i criteri previsti dalla legge per la liquidazione della quota del socio receduto. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà iscritto nel registro imprese e non potrà votare né esercitare gli altri diritti amministrativi.

ART. 9) RECESSO

Oltre che negli altri casi di legge, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso (socio assente, socio contrario) alle decisioni di cui all'art 2473, primo comma, c.c.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, agli altri soci e, se nominati, ai sindaci effettivi ed al revisore, con raccomandata AR inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti



ID: 123324890

11/12/2015

che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro dieci giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del recesso deve essere fatta annotazione nel registro imprese.

Le partecipazioni del socio receduto saranno rimborsate secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

ART. 10) DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate o demandate alla loro competenza ai sensi dell'art. 2479 c. c.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.


ART. 11) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto, in misura proporzionale alla partecipazione sociale posseduta, i soci iscritti nel registro imprese.

Ogni socio potrà farsi rappresentare, anche da un non socio, nei limiti imposti dalla legge.

ART. 12) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni dei soci possono essere adottate, nei limiti di legge, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che siano rispet-



ID: 123324890

11/12/2015


tati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;

b) ad ogni socio sia concesso di partecipare alle decisioni e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano informati della decisione da assumere; c) sia assicurata l'acquisizione dei documenti sottoscritti agli atti della società e la trascrizione della decisione nei libri sociali, con l'indicazione della data in cui essa si è perfezionata e in cui è stata trascritta; d) sia rispettato il diritto, in quanto spettante agli amministratori ed ai soci in virtù dell'art. 2479 c.c., di richiedere che la decisione sia adottata mediante deliberazione assembleare.

ART. 13) ASSEMBLEA

Quando richiesto per legge, le decisioni dei soci sono assunte in forma assembleare. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o da ciascuno degli amministratori, anche fuori della sede sociale, purché in un paese dell'Unione Europea, mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata spedita ai soci nel domicilio risultante dal registro imprese almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel registro imprese, a richiesta dei medesimi, il numero telefax



ID: 123324890

11/12/2015

ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Nello stesso avviso potrà essere fissato un altro giorno per l'eventuale seconda convocazione.

E' fatto salvo il disposto dell'art. 2479 bis ultimo comma.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Essa può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quando sussistano i presupposti e nei limiti di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 C.C.,

ART. 14) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di loro mancanza, impedimento o rinuncia, da altra persona designata dall'assemblea.

Il presidente è assistito da un segretario anche non socio e nei casi di legge o, ove lo ritenga opportuno, da un Notaio.

Per il verbale dell'assemblea si applica il disposto dell'art. 2375, primo comma, c.c.

ART. 15) ASSEMBLEA IN AUDIO E O VIDEO CONFERENZA

L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presiden-



ID: 123324890

11/12/2015

za, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ult. comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 16) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Le decisioni dei soci, e le delibere assembleari, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

ART. 17) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri.

ART. 18) DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere non soci e sono rieleggibili. Gli amministratori sono nominati per il periodo determina-

ID: 123324890

11/12/2015

to dai soci o a tempo indeterminato, e decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dai presenti patti.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, ed i soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.


In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

ART. 19) AMMINISTRATORE UNICO

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti di legge ad eccezione degli atti di seguito elencati per i quali occorrerà la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:

- acquistare, alienare ed affittare aziende commerciali;
- acquistare o alienare partecipazioni sociali;
- cedere il diritto all'uso del o dei marchi distintivi dei prodotti dell'azienda sociale, nonché cedere il o gli stessi marchi.



ID: 123324890

11/12/2015

ART. 20) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nei limiti di legge,

ad eccezione degli atti di seguito elencati per i quali occorrerà la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:

- acquistare, alienare ed affittare aziende commerciali;
- acquistare o alienare partecipazioni sociali;
- cedere il diritto all'uso del o dei marchi distintivi dei prodotti dell'azienda sociale, nonché cedere il o gli stessi marchi.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della



ID: 123324890

11/12/2015

riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.


Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; siano rispettate le indicazioni di cui all'art. 15, lett. a), b), c) del presente statuto.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, possono anche essere adottate mediante consultazione



ID: 123324890

11/12/2015

scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto,
con l'osservanza, ove compatibili, dei criteri previsti dai
presenti patti per le decisioni di soci in tale forma.

Nelle due ipotesi sopraindicate dovrà essere convocata senza
indugio l'assemblea per deliberare la sostituzione dell'intero
organo amministrativo.

ART. 21) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società, in giudizio e verso i terzi,
anche per gli atti di amministrazione di competenza delle de-
cisioni dei soci, spetta all'Amministratore Unico, al Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri Delega-
ti, se nominati e nei limiti della delega.

La rappresentanza della società, in giudizio e verso i terzi,
spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori,
nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la società
deve nominare l'organo di controllo, costituito da un sindaco
unico o da un collegio sindacale, composto da tre sindaci ef-
fettivi e due supplenti, o il revisore.

I soci potranno nominare il sindaco unico o il collegio sinda-
cale o il revisore anche qualora non obbligatori per legge.

In tali casi ad essi spettano le competenze ed i poteri loro
attribuiti dalla legge per l'ipotesi di nomina obbligatoria.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata,



ID: 123324890

11/12/2015

a discrezione dei soci, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

E' consentito l'intervento alle riunioni del collegio sindacale mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione.

ART. 23) ESERCIZI E BILANCIO

Gli esercizi si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.


ART. 24) SCIoglimento

In ogni caso di scioglimento della società, si applicano le norme di legge.

ART. 25) CLAUSOLA ARBITRALE

Nei limiti di legge, e nel rispetto del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, qualunque controversia dovesse insorgere, tra i soci o tra la società ed i soci, oppure promossa da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale, composto di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede legale su richiesta della parte più diligente.

Il Collegio giudicherà in via rituale secondo diritto, con le modalità previste dal regolamento arbitrale nazionale della



ID: 123324890


11/12/2015

Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano ed il
suo lodo sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-
bente, salvo diverse decisioni del collegio arbitrale.

ART. 26) RINVIO

Per tutto quanto non contemplato espressamente nei presenti
patti sociali, si fa riferimento alle disposizioni di legge in
materia di s.r.l., e, in mancanza, ove compatibili, in materia
di s.p.a.".



ID: 123324890

11/12/2015

PRATICA TELEMATICA PRESENTATA DAL SOTTOSCRITTO DOTTOR DANTE DAVIO ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORTONA AL N.68 A, il quale dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 e dell'art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014, che la copia del presente statuto dell'incorporante, in formato .PDF/A-1, è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007
MEDIANTE M.U.I.